



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO  
AREA COMMERCIO**

**ATTO N. ORDS 45**

**Torino, 10/07/2021**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO:** URGENTE NECESSITA' DI INTERVENTI VOLTI ALLA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E A SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE O DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI,

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;

### **PREMESSO CHE**

l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

la Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 7 aprile 2011 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 54 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”;

l’art. 54, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*), precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;

l’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nell’ambito della disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, disponendo che gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia al comma 2, come principio generale dell’ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;

la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. “Direttiva Bolkestein”) riconosce, quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i “motivi d’interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

l’art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell’art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che sia ‘configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale’ ”;

l’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività;

ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

il “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Torino, disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente. Nello specifico, l’art 44 ter di detto Regolamento, introdotto con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2018 (mecc. 2018 01485/017), ha previsto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare ed in conformità ai principi e criteri direttivi eventualmente da essa indicati, possa individuare aree del territorio cittadino, coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone in relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di

vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge. 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

b) tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;

c) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

d) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;

e) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016) si stabiliva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44-ter del "Regolamento di Polizia Urbana", per il periodo dal 15 aprile al 30 novembre di ogni anno alle seguenti aree, e precisamente:

- zona ricomprensente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine ambo lati, Via Po ambo lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo lati, Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio;

- zona ricomprensente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio;

- zona ricomprensente Corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze;

- zona ricomprensente Corso Dante (ambo i lati), Via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio;

con la medesima Deliberazione, inoltre, si disponeva in dette aree, ai sensi del comma 6 dell'art. 8-bis del Regolamento di Polizia Urbana, l'anticipazione alle ore 21,00 del divieto di detenzione per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico di bevande in contenitori di vetro o di metallo, per lo stesso periodo;

#### CONSIDERATO CHE

nel corso dei servizi di vigilanza effettuati dalle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale nelle cosiddette zone di "Movida" nel recente periodo, caratterizzato dalla progressiva riapertura delle attività a seguito della cessazione delle limitazioni imposte per contrastare il contagio da COVID 19, sono stati effettuati numerosi accertamenti di violazione alle norme poste a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché per inosservanza del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte degli esercenti i negozi di vicinato, come risulta dalla relazione del Corpo di Polizia Municipale conservata agli atti;

anche al di fuori delle zone di "Movida" le iniziative promosse dall'imprenditoria privata della somministrazione e vendita di alimenti e bevande e dell'intrattenimento si sono diffuse notevolmente, incrementando le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici tra persone diverse per fascia di età, genere, estrazione sociale e interessi;

detti spazi pubblici sono divenuti luoghi di aggregazione, frequentati da una moltitudine di persone, che stazionano e si muovono nelle piazze e nelle strade nei pressi di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati ed associazioni vocando e procurando spesso disagio ai residenti ed ai passanti;

spesso, inoltre, vengono anche abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro che sovente finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, rendendo difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

questa circostanza costituisce non solo un pericolo per i pedoni ed arreca un danno al decoro cittadino, ma costituisce grave motivo di insicurezza in quanto i contenitori in vetro abbandonati possono agevolmente essere utilizzati come corpi contundenti ed armi improprie;

tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani, creando, inoltre, grave turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e alla fruizione cui sono destinati e determinando un clima di insicurezza;

che nelle zone sopra richiamate il fenomeno di persone che assumono bevande alcoliche in luoghi pubblici o ad uso pubblico, abbandonando dopo la consumazione indiscriminatamente al suolo i contenitori in vetro delle stesse, è strettamente collegato alla cessione da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria di dette sostanze, che vengono consumate al di fuori dei suddetti esercizi, con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per tutti gli altri frequentatori della zona a contatto diretto od indiretto con gli interessati e per la popolazione residente, poiché solitamente è accompagnato da episodi di inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di pericolo per i fruitori di tali spazi, come risulta comprovato sia dai numerosissimi esposti avanzati dalla popolazione residente nel territorio interessato che dai rapporti di servizio degli organi di polizia;

il consumo di alcool è una prima causa dell'aumento della rumorosità, in particolare per la progressiva riduzione del controllo del tono della voce e la riduzione dei freni inibitori che portano a comportamenti lesivi della quiete pubblica;

#### DATO ATTO CHE

Domenica 11 luglio 2021 è in programma l'incontro sportivo di calcio "Finale Campionato Europeo per Nazioni EURO 2020", che vede protagonista la rappresentativa italiana e quella inglese;

l'avvenimento suscita un grande e diffuso interesse ed è presumibile che molti tifosi optino per effettuare la visione dell'incontro usufruendo delle postazioni televisive allestite presso i locali di pubblico esercizio;

#### RITENUTO CHE

a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e temperando i principali interessi in gioco, risulti opportuno che il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute e incolumità pubblica, debba limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività;

l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita di essere coadiuvata attraverso l'adozione di un provvedimento che contribuisca all'eliminazione dei fattori che determinano situazioni di grave degrado urbano che a loro volta costituiscono minaccia per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;

#### RICHIAMATE

le intese assunte in occasione della riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica convocata il giorno 9 luglio 2021, nel corso della quale si sono condivisi gli obiettivi nonché le motivazioni da cui

origina l'esigenza di adottare il presente provvedimento;

#### DATO ATTO

che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

Per le motivazioni espresse in premessa,

#### **ORDINA** **nella giornata di Sabato 10 luglio 2021**

**nell'ambito delle aree individuate con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016):**

- zona ricomprensente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine ambo lati, Via Po ambo lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo lati, Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio;
- zona ricomprensente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio;
- zona ricomprensente Corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze;
- zona ricomprensente Corso Dante (ambo i lati), Via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio;

i titolari o gestori delle attività commerciali di vicinato del settore alimentare e misto e i titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria devono osservare l'obbligo di chiusura alle ore **21,00**

gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione dalle ore **21,00** alle ore **7,00** del giorno successivo;

in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore **24,00** sino alle ore **3,00** del giorno successivo la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche è ammessa unicamente all'interno dello spazio di somministrazione autorizzato ed appositamente destinato al consumo dei prodotti e tramite servizio assistito al tavolo;

#### **nella giornata di Domenica 11 luglio 2021** **su tutto il territorio cittadino**

i titolari o gestori delle attività commerciali di vicinato del settore alimentare e misto e i titolari di attività

artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria ubicati devono osservare l'obbligo di chiusura alle ore **21,00**;

gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione dalle ore **21,00** alle ore **7,00** del giorno successivo;

dalle ore **21,00** alle ore **7,00** del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro - quali, esemplificativamente: bottiglie, bicchieri, calici - o metallo;

in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore **24,00** sino alle ore **3,00** del giorno successivo la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche è ammessa unicamente all'interno dello spazio di somministrazione autorizzato ed appositamente destinato al consumo dei prodotti e tramite servizio assistito al tavolo.

#### A V V E R T E

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 7/08/1990, n. 241;

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

che per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

#### DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Torino;

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino